



Ministero del turismo

DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 80% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2025 – PROGETTO “COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2025”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO l'articolo 34, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: *“[...] Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 177, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto del M.E.F. del 31 dicembre 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Serie generale, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*” – Volume III;

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2025, prot. n. 56870 del 31 gennaio 2025, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l’anno finanziario 2025 e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa, tra cui il CdR 7 - Direzione generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, al quale è attribuito il capitolo 2025;

VISTA la Tabella 16, di cui alla citata legge n. 207/2024, ai sensi della quale il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente è stato rifinanziato con una dotazione pari a euro 19.000.000,00 per l’anno 2025;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, e, in particolare, gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, recante “*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1 luglio 2022, n. 8426*”;

VISTO il Decreto del Ministro prot. n. 178990 del 5 giugno 2025 recante: “*Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente – annualità 2025*”, registrato dalla Corte dei Conti al numero 873 del 3 luglio 2025, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per l’annualità 2025;

VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 8 del DM prot. n. 178990 del 5 giugno 2025 prevede” *Nella quota riservata alle Regioni, per questo anno, si dà indicazione agli Uffici di valutare se ricomprendere il progetto “Coppa Italia delle Regioni 2025”, proposto dalla Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*”

VISTO che il Segretariato Generale del Ministero del turismo ha sottoposto il suddetto progetto, al Coordinatore Tecnico della Commissione Politiche del Turismo, Conferenza Regioni e P.A., perché ritenuto finalizzato a valorizzare gli ambiti territoriali, e specificamente le realtà regionali, della nostra Nazione, nonché integrano gli elementi della delocalizzazione dei flussi turistici e della destagionalizzazione, permettendo di conoscere luoghi meno noti e migliorando un turismo esperienziale di qualità nei territori regionali.

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, n. 202190 del 3 luglio 2025, recante *“l'individuazione delle quote dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente per l'annualità 2025 e di conto capitale per il triennio 2025-2027, da destinare alle Regioni e per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del Turismo”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, recante l'individuazione della quota pari all'80% delle risorse del Fondo, destinata alle Regioni, di importo pari a euro 15.200.000,00;

VISTA la nota prot. n. 4495/C16TUR recante la proposta di riparto trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e acquisita al Segretariato generale prot. n. 207786 del 10/07/2025;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 24 settembre 2025, Atto repertoriato 159/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 8019 del 19 aprile 2023, recante la ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il prospetto di riparto della quota di risorse destinate alle Regioni, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 settembre 2025 per un totale di 15.200.000,00 di cui 500.000,00 destinate al progetto *“Coppa Italia delle Regioni 2025”*,

VISTO il Progetto *“Coppa Italia delle Regioni 2025”*, presentato dalla Lega del Ciclismo Professionistico, che coinvolge n. 11 Regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte, Calabria, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto) nell'ambito delle gare maschili e n. 8 Regioni (Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto) nell'ambito delle gare femminili;

CONSIDERATA la proposta progettuale presentata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, nonché individuati gli elementi costitutivi dell'intervento, vale a dire: gli obiettivi, l'individuazione delle Regioni beneficiarie, quali soggetti attuatori, le linee di azione e i relativi cronoprogrammi di realizzazione, la determinazione dell'importo dei costi riportati nel budget di progetto;

CONSIDERATO, altresì che, come da prospetto di riparto allegato all'Accordo (Allegato 1), alle Regioni beneficiarie coinvolte nel suddetto progetto è stata assegnata una quota complessiva pari a euro 500.000,00;

PRESO ATTO che le quote riferite alle provincie Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO il Progetto *“Coppa Italia delle Regioni 2025”*, che risulta coerente con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, anno 2025, nonché come da Atto di programmazione prot. n. 178990 del 5 giugno 2025, le Regioni sono tenute a favorire il turismo di impresa, percorsi identitari che promuovano la Destinazione *“Italia”* nelle sue declinazioni, offerte turistiche nel settore sportivo e culturale nonché eventi che abbiano un impatto sulla destagionalizzazione del turismo e che portino ad un miglior sfruttamento turistico dei territori;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'assegnazione, in favore di ciascuna delle sopra citate Regioni, di un contributo pari a euro 45.454,55 per la realizzazione del Progetto *“Coppa Italia delle Regioni 2025”*, a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, per l'annualità 2025;

DECRETA

Articolo 1

È disposta l'assegnazione di un contributo per un importo pari a euro 45.454,55 per ciascuna delle Regioni di seguito indicate, per la realizzazione del Progetto "Coppa Italia delle Regioni 2025" a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, annualità 2025:

- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Abruzzo;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Calabria;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Emilia-Romagna;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Lazio;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Liguria;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Lombardia;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Piemonte;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Toscana;
- euro 45.454,55 (quarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/55) in favore della Regione Veneto.

Articolo 2

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile e il trasferimento delle risorse in favore delle suddette Regioni, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente", piano gestionale 1, CDR 7 – Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2025.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

